



Mugnaini Ghezzi Associati

di

Dott. For. Alessio Mugnaini

Dott. Agr. Silvia Ghezzi

INFORMATIVA – SRG09 – AZIONE A.5

Oggetto: Delibera RT n. 988/2026 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"). Indicazioni operative per la comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato.

Nel rispetto della direttiva nitrati e della normativa regionale applicativa, in linea di principio, l'obbligo di presentazione di una "comunicazione" è strettamente legato alla produzione e/o all'utilizzazione del quantitativo di azoto al campo prodotto e/o utilizzato annualmente, con valori diversificati per le superfici ricadenti in zone ordinarie o in zone vulnerabili da nitrati.

Il DPGRT 46/R/2008 non prevede indicazioni specifiche in merito alla presentazione della comunicazione da parte delle aziende che dispongono contemporaneamente di superfici ricadenti in zona ordinaria e in zona vulnerabile da nitrati.

Al fine evitare interpretazioni non uniformi - con conseguenze immediate sia:

- sulla normativa regolamentare regionale citata;
- sulle componenti di "Condizionalità Rafforzata" previste in attuazione del PSP 2023/2027, ovvero quanto comunemente indicato come "premi PAC/CSR";

la Regione Toscana con questo atto fornisce indicazioni operative univoche al fine di garantire:

- certezza giuridica;
- uniformità dell'azione amministrativa;
- parità di trattamento delle aziende interessate.

ATTENZIONE. Le indicazioni contenute nell'atto citato (allegato A dello stesso) e qui allegato riguardano le aziende che dispongono contemporaneamente di superfici ricadenti in zona ordinaria (ZO) e in zona vulnerabile da nitrati, (ZVN) sulle quali avviene l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (terreni o strutture di allevamento/stoccaggio) e soggette all'obbligo della comunicazione prevista dagli art. 29 e 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008.

A.5 sportelli informativi territoriali sul sistema AKIS e strumenti di finanziamento dello Sviluppo Rurale 2023-2027

Dott. Forestale Alessio Mugnaini

Dott. Agronomo Silvia Ghezzi



via Ser Petraccolo 7, 52100 Arezzo

c.f. / p.iva 02332100516

Tel. AM +39 333 3601910

Tel. SG +39 335 5349976

info@mugnainighezziassociati.it

www.mugnainighezziassociati.it

Allegato A

“Indicazioni operative ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato”

Ai sensi del d.p.g.r. 46/R/2008, ai fini dell'utilizzazione agronomica (così come definita all'articolo 3 del decreto 25 febbraio 2016) degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari (da qui in avanti “effluenti”), è prevista la presentazione di una determinata tipologia di Comunicazione (corredata o meno dal Piano di utilizzazione agronomica PUA oppure di una comunicazione semplificata), diversificata in base a:

- aziende con superfici in zone ordinarie o in zone vulnerabili da nitrati
- aziende con produzione e/o utilizzazione di un determinato quantitativo di azoto

Le presenti indicazioni operative riguardano le aziende che dispongono contemporaneamente di superfici ricadenti in zona ordinaria (ZO) e in zona vulnerabile da nitrati (ZVN) sulle quali avviene l'utilizzazione agronomica degli effluenti (terreni o strutture di allevamento/stoccaggio) e soggette all'obbligo della comunicazione.

Si stabilisce pertanto, che le aziende con superfici ricadenti sia in zona ordinaria che in zona vulnerabile da nitrati, che svolgono l'utilizzazione agronomica degli effluenti anche o solo nelle superfici ricadenti in zona vulnerabile da nitrati devono adempiere agli obblighi della comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 36 nonies comma 2 del d.p.g.r. 46/R/2008.

Di seguito si riportano le casistiche soggette alle presenti disposizioni operative:

a) Aziende che producono gli effluenti ma non li utilizzano:

- se la produzione avviene esclusivamente in ZO la comunicazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29;
- se la produzione avviene esclusivamente o in parte in ZVN la comunicazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 nonies;

b) Aziende che producono (localizzazione delle strutture di allevamento/stoccaggio) e utilizzano (spandimento) gli effluenti:

- se la produzione degli effluenti e l'utilizzazione degli stessi avviene esclusivamente su superfici in ZO: la comunicazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29;
- se la produzione degli effluenti avviene su superfici in ZO e l'utilizzazione avviene in tutto o in parte su superfici ZVN: la comunicazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 nonies;
- se la produzione degli effluenti avviene su superfici in ZVN e l'utilizzazione avviene in tutto o in parte su superfici ZO: la comunicazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 nonies;
- se la produzione degli effluenti e l'utilizzazione degli stessi avviene anche parzialmente su superfici in ZVN: la comunicazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 nonies.

c) Aziende che utilizzano gli effluenti (spandimento)

- se l'utilizzazione degli effluenti si effettua in tutto o in parte su superfici in ZVN: la comunicazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 nonies;

- se l'utilizzazione degli effluenti si effettua esclusivamente su superfici in ZO: la comunicazione deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29 ;

Per gli allevamenti bradi su terreni in ZVN si applica quanto previsto all'art. 36 nonies.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 42)

Delibera

N 988

del 03/08/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Livia LAZZAROTTO

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

Indicazioni operative per la comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato.

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Indicazioni operative ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A *Indicazioni operative ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti*
7ff8150b29891595442ea8020f26a069186010f1cdaef5626e99ea23fba937f

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e in particolare l'articolo 13;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, per "utilizzazione agronomica" si intende *la gestione degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, delle acque reflue agroalimentari e del digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute*;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");

Visti, in particolare, gli articoli 29 e 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 che disciplinano la presentazione di una determinata tipologia di comunicazione (con o senza Piano di utilizzazione agronomica PUA o di una comunicazione semplificata) ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato, diversificata in base a:

- aziende con superfici in zone ordinarie o in zone vulnerabili da nitrati
- aziende con produzione e/o utilizzazione di un determinato quantitativo di azoto;

Considerato che l'obbligo di presentazione di una comunicazione ai sensi dei sopra citati articoli è strettamente legato alla produzione e/o all'utilizzazione del quantitativo di azoto al campo prodotto e/o utilizzato annualmente, con valori diversificati per le superfici ricadenti in zone ordinarie o in zone vulnerabili da nitrati;

Considerato che il d.p.g.r. 46/R/2008 non prevede indicazioni specifiche in merito alla presentazione della comunicazione da parte delle aziende che dispongono contemporaneamente di superfici ricadenti in zona ordinaria e in zona vulnerabile da nitrati;

Considerato che l'assenza di indicazioni specifiche ha determinato, nel corso degli anni, interpretazioni non uniformi a seguito dei quesiti formulati da aziende agricole, tecnici e soggetti incaricati dei controlli;

Considerato necessario fornire indicazioni operative univoche al fine di garantire certezza giuridica, uniformità dell'azione amministrativa e parità di trattamento delle aziende interessate;

Considerato che l'approvazione di indicazioni operative non modifica la disciplina sostanziale prevista dal d.p.g.r. 46/R/2008, ma è finalizzata esclusivamente ad assicurarne un'applicazione uniforme sull'intero territorio regionale introducendo anche una semplificazione amministrativa;

Considerato inoltre che il rispetto della disciplina relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti costituisce requisito minimo per l'uso dei fertilizzanti nell'ambito delle disposizioni unionali, statali e regionali sullo sviluppo rurale 2023–2027 e che il mancato assolvimento degli obblighi amministrativi previsti può incidere sull'erogazione degli aiuti per alcuni interventi a superficie e a capo;

Ritenuto pertanto necessario approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta le indicazioni operative per la presentazione della comunicazione da parte delle aziende con superfici aziendali ricadenti sia in zona ordinaria che in zona vulnerabile da nitrati;

Sentite le organizzazioni professionali Agricole;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 23 luglio 2026.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A “Indicazioni operative ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le indicazioni contenute nell'allegato A riguardano le aziende che dispongono contemporaneamente di superfici ricadenti in zona ordinaria (ZO) e in zona vulnerabile da nitrati, (ZVN) sulle quali avviene l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (terreni o strutture di allevamento/stoccaggio) e soggette all'obbligo della comunicazione prevista dagli art. 29 e 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
Livia LAZZAROTTO

Il Direttore
Roberto SCALACCI